

AI SIGG.RI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 02/P/2022

Rimini, li 9 maggio 2022

**OGGETTO** Novità riguardanti l'estensione della fattura elettronica ai contribuenti forfettari e minimi a partire dal 1° luglio 2022: ambito di applicazione, esoneri e complicazioni.

## 1 ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA AI CONTRIBUENTI FORFETTARI E MINIMI.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 30/04/2022, è entrato in vigore il D.L. n. 36/2022 che estende l'obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico anche ai soggetti cosiddetti "forfettari" e "minimi".

L'estensione avviene mediante l'eliminazione della parte dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 che prevedeva l'esonero dall'obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico per i soggetti che usufruivano di regimi agevolati.

### 1.1 ESTENSIONE GRADUALE: LE TEMPISTICHE E LA SOSPENSIONE DELLE SANZIONI

Sebbene risulti di fatto poco comprensibile, il legislatore ha disposto che l'estensione si applichi in maniera graduale ai soggetti interessati dalla norma sulla base dell'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nell'anno precedente (2021) e, in particolare:

- a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente (2021) abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000.
- a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.

È del tutto ovvio che, così come già accade ora, anche i forfettari ed i minimi tenuti all'emissione delle e-fatture dal 01/01/2024, possono comunque emettere le fatture in formato elettronico per loro scelta, se ritengono opportuno abbandonare la carta.

La norma prevede, inoltre, l'esclusione delle sanzioni previste per l'omessa fatturazione delle operazioni non imponibili (che, va ricordato, vanno dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati, con riduzione quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito da euro 250 a euro 2.000) per le operazioni del terzo trimestre 2022 (naturalmente solo per i soggetti per i quali l'obbligo decorre dal 1° luglio 2022) a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Un contribuente forfettario obbligato dal 1° luglio 2022 all'emissione delle fatture in formato elettronico, che effettua una cessione di beni o prestazione di servizi nel mese di luglio 2022 senza emettere fattura in formato elettronico (o emettendola in formato cartaceo) potrà dunque sanare l'irregolarità senza sanzioni emettendo la fattura entro il mese successivo (agosto, nell'esempio) a quello in cui è avvenuta l'effettuazione (incasso del compenso per le prestazioni di servizi o consegna/spedizioni per le cessioni di beni).

### 1.2 EMISSIONE E CONSERVAZIONE DELLE E-FATTURE

Focalizzando l'attenzione sulle operazioni attive, il forfettario che oggi emette fattura cartacea non addebita l'Iva e si limita a dare conto dell'applicazione del regime agevolato indicandone i riferimenti normativi. In caso di emissione di fattura elettronica, bisogna innanzitutto configurare il regime fiscale adottato (RF19) e la maggior parte dei software in commercio propongono

automaticamente la dicitura e il riferimento normativo che si è soliti indicare sulle fatture cartacee. Il codice natura da valorizzare per le operazioni "interne" è «N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi», come specificato nella guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro dell'agenzia delle Entrate. Fin qui tutto semplice.

Va però evidenziato che il comma 58 della legge 190/2014 individua in modo più puntuale le disposizioni da applicare in caso di effettuazione di operazioni con operatori non residenti. Le prestazioni di servizi rese a soggetti non residenti, infatti, rimangono soggette alle ordinarie regole e trovano la propria disciplina nelle disposizioni previste dagli articoli 7-ter e seguenti del Dpr 633/1972. Pertanto, secondo la circolare 10/E del 2016, nel caso di prestazioni di servizio rese ad un committente, soggetto passivo d'imposta stabilito in un altro Paese Ue, «va emessa fattura senza addebito di imposta (articolo 7-ter del Dpr 633 del 1972)», oltre che compilato l'elenco Intrastat.

In base a tali indicazioni, il forfettario sembrerebbe dover abbandonare la dicitura canonica per lasciar spazio alle regole dell'art. 21, comma 6-bis, del decreto Iva. A rigore, in ottica fatturazione elettronica, non si dovrebbe quindi indicare il codice «N2.2», bensì il codice «N2.1 – Operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633/72», oltre che la dicitura «inversione contabile» («operazione non soggetta» in caso di committente extra-Ue), considerato anche che il regime fiscale è già individuato (mediante codice RF19).

Va inoltre sottolineato che l'emissione delle fatture in formato elettronico comporterà la necessità di procedere alla conservazione sostitutiva delle stesse, secondo quanto previsto dall'art. 39 del d.P.R. n. 633/72. In questo caso gli operatori chiamati al nuovo adempimento possono avvalersi del servizio di conservazione gratuita offerto dall'Agenzia delle Entrate

### 1.3 LA PROBLEMATICHE DEI CLIENTI CHE RICEVONO FATTURE DA CONTRIBUENTI FORFETTARI O MINIMI CON RICAVI O COMPENSI INFERIORI A 25MILA EURO

Alla luce di quanto esposto è evidente che, a partire dal 1° luglio 2022, si potranno ricevere dai propri fornitori operanti nel regime forfettario o dei minimi sia fatture in formato cartaceo, emesse dai soggetti in possesso dei requisiti (ricavi o compensi 2021 inferiori ad euro 25 mila), sia in formato elettronico, emesse dagli altri soggetti.

Vale la pena, però, puntualizzare che l'emissione di una fattura cartacea quando vi sia invece l'obbligo di emetterla in formato elettronico, rappresenta una irregolarità del tutto assimilabile all'omessa fatturazione che, come noto, porta con sé conseguenze sanzionatorie non solo in capo al soggetto cedente/prestatore (emittente forfettario o minimo) ma anche in campo al cessionario/committente. In altre parole una fattura cartacea emessa quando vi sia obbligo di fatturazione elettronica fiscalmente "non esiste"!

Si pone quindi il problema di come tutelare il contribuente che, a partire dal 1° luglio 2022, riceverà fatture in formato cartaceo da un contribuente forfettario (o minimo) senza però avere la possibilità di conoscere i dettagli sulla sua situazione soggettiva e, quindi, senza poter sapere se l'emissione in formato cartaceo dipenda dall'applicabilità, per quel cedente/prestatore, del maggior termine di adeguamento alla normativa (poiché in possesso dei requisiti) oppure da una sua mera "disattenzione".

Posto che la norma non prevede alcun tipo di esimente al riguardo risulta quantomeno opportuno farsi rilasciare una autocertificazione, avente mero carattere privatistico, non essendo in alcun modo opponibile al Fisco, per far sì che il proprio cedente/prestatore ponga la giusta attenzione alla propria posizione soggettiva e si adegui alle nuove previsioni ove dovuto.

Si riporta, di seguito, un fac-simile dell'autocertificazione.

---

Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, cogliamo l'occasione per salutarVi cordialmente.

AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Partita IVA \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_

Consapevole delle implicazioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e delle conseguenze di cui all'articolo 21 della legge n. 241/1990 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 300/1992 e degli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

- di essere un contribuente c.d. "forfettario" o "minimo",
- che nell'anno 2021 ha conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori ad euro 25.000,
- che, pertanto fino al 31 dicembre 2023, è esonerato dall'emissione della fattura in formato elettronico ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 del D.L. n. 26/2022.

Si allega copia del documento d'identità

\_\_\_\_\_, li \_\_/\_\_/2022

In fede

(firma)